



**COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE**

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19 del 13/04/2015

COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE
PROVINCIA DI
PORDENONE



EMAS
Gestione ambientale verificata
Reg. N° IT-000639

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio.....	3
Art. 3 – Utenti del servizio.	3
Art. 4 – Organizzazione del servizio.....	3
Art. 5 – Domanda di ammissione al servizio.	4
Art. 6 – Pagamento del servizio.	4
Art. 7 – Accompagnamento e consegna.	5
Art. 8 – Comportamento degli utenti.....	5
Art. 9 – Trattamento dei dati.....	6

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio.

1. Il servizio può essere svolto dal Comune mediante l'utilizzo di propri mezzi e personale, mediante affidamento a ditte esterne, mediante convenzione con altri enti pubblici o mediante altre forme di esternalizzazione.

2. Il servizio può venire assicurato anche mediante facilitazioni di viaggio su mezzi di linea ordinari, laddove esista un servizio pubblico adeguato agli orari scolastici.

3. Il servizio può venire assicurato, in via sostitutiva, anche mediante forme di contribuzione economica diretta alle famiglie degli alunni, tenendo conto del numero degli utenti e dell'economicità complessiva del servizio.

Art. 3 – Utenti del servizio.

1. Il servizio di trasporto scolastico è erogato ai residenti nel comune di Prata di Pordenone.

2. Il servizio può essere erogato anche ai residenti in altri comuni, in presenza di posti disponibili, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 4 – Organizzazione del servizio.

1. Il servizio, con particolare riferimento ai percorsi, agli orari e alle fermate, viene organizzato annualmente, in base al numero delle domande presentate ed in funzione della dislocazione sul territorio degli utenti.

2. Nel corso dell'anno scolastico potranno essere apportate modifiche ai percorsi, agli orari ed alle fermate per far fronte a mutate esigenze di servizio o per cause di forza maggiore; in tal caso gli utenti interessati saranno tempestivamente informati.

3. Il servizio può essere limitato ai soli percorsi più lunghi, con l'esclusione pertanto dei tragitti con distanza, tra l'abitazione dell'alunno e la scuola, inferiore a metri 500, salvo i casi di non sicurezza per la percorrenza a piedi.

4. I percorsi si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi o accessi in strade e/o proprietà private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.

5. Il servizio può essere sospeso in casi eccezionali o di forza maggiore, senza diritto ad alcun rimborso a favore dell'utente, come, a titolo esemplificativo:

- qualora il percorso risulti pericoloso;
- in caso di variazione non programmata dell'inizio e/o fine dell'orario di lezione;
- in caso di scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali del comparto scuola, su richiesta del dirigente scolastico;
- in caso di variazione di orario conseguente alla partecipazione dei docenti alle assemblee sindacali organizzate per il comparto scuola, su richiesta del dirigente scolastico;
- in caso di avaria dei mezzi o di indisponibilità degli autisti.

Art. 5 – Domanda di ammissione al servizio.

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare annualmente apposita domanda, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comune.
2. Sono tenuti a presentare la domanda sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
3. Non verranno accolte le domande di chi non risulti in regola con i pagamenti dell'anno scolastico precedente.
4. Nella domanda dovranno essere indicati gli adulti delegati dai genitori all'accompagnamento ed al ritiro del bambino alla fermata dello scuolabus. Potrà essere autorizzata la discesa in autonomia degli alunni alle rispettive fermate, su specifica dichiarazione ed assunzione di responsabilità dei genitori; tale possibilità è comunque esclusa per gli utenti frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
5. L'eventuale ritiro dal servizio nel corso dell'anno scolastico deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al Comune; in assenza di tale comunicazione il servizio si intenderà usufruito per l'intero periodo e non potranno essere pretesi né rimborsi né riduzioni sugli importi da versare.
6. Le domande di ammissione al servizio pervenute oltre il termine fissato sono accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con le fermate ed i percorsi stabiliti.
7. Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino i posti disponibili, nella formulazione della graduatoria si tiene conto della distanza tra il domicilio dell'alunno e la sede scolastica.
8. Il Comune può effettuare dei controlli sull'effettiva iscrizione degli utenti presenti sugli autobus, mediante proprio personale oppure tramite l'autista del mezzo.

Art. 6 – Pagamento del servizio.

1. La giunta comunale può prevedere annualmente una tariffa di contribuzione per l'accesso al servizio, determinandone modalità e termini per il pagamento.

2. Trovano applicazione le norme comunali vigenti in merito alle prestazioni sociali agevolate e le esenzioni.

3. In caso di mancato pagamento entro i termini fissati, il Comune provvede ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune avvia la procedura di riscossione coattiva e provvede a sospendere l'utente dal servizio.

4. Su specifica richiesta della famiglia il pagamento della tariffa potrà essere effettuato, in tutto o in parte, anche mediante compensazione con eventuali crediti risultanti dall'utilizzo del servizio di ristorazione scolastica, oppure con somme dovute dal Comune derivanti dall'erogazione di benefici economici previsti da norme nazionali o regionali quali, a titolo esemplificativo, carta famiglia, bonus energia, abbattimento dei canoni di locazione.

Art. 7 – Accompagnamento e consegna.

1. L'accompagnamento è garantito per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia ed è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune o dalla scuola stessa.

2. Potrà essere parimenti previsto la sorveglianza anche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

3. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

4. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

5. I genitori, o i loro delegati individuati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti previsti delle fermate agli orari stabiliti.

6. La consegna del bambino non può avvenire a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell'alunno.

7. In caso di assenza del genitore o delegato, l'alunno verrà condotto dall'accompagnatore o dall'autista presso il plesso scolastico di appartenenza oppure presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo ed ivi sorvegliato, dove dovrà essere raggiunto dal genitore o dal delegato. Ogni derivante spesa sarà posta a carico dei genitori del bambino.

Qualora tale situazione si verifichi per più di tre volte nel corso dell'anno scolastico, l'alunno può essere escluso dal servizio per la rimanente parte dell'anno scolastico.

Art. 8 – Comportamento degli utenti.

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista, usare

un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, non portare sull'autobus oggetti pericolosi.

2. In particolare, durante il percorso, è fatto divieto agli utenti di:

- occupare più di un posto od ingombrare in qualsiasi modo altri posti a sedere;
- sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi;
- distrarre, impedire od ostacolare in qualsiasi modo il conducente nell'esercizio delle sue funzioni;
- tenere un comportamento scorretto o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo disagio o disturbo agli altri utenti del servizio;
- arrecare danno di qualsiasi tipo o natura al mezzo di trasporto;
- chiedere al conducente di salire o scendere dall'autobus in luogo diverso da quello stabilito come fermata.

3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.

4. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.

5. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio.

6. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli utenti colpevoli.

Art. 9 – Trattamento dei dati.

1. Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio.

2. Per i suddetti fini i dati verranno anche trasmessi alla ditta appaltatrice del servizio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003.